



Statuto

FEDERMANAGER MASSA CARRARA
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

STATUTO

(aggiornato con delibera dell'assemblea straordinaria del 17 aprile 2010)

COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1 - L'Associazione Provinciale dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Massa Carrara, costituitasi in Carrara con atto del 23.6.1945, ha sede in Viale XX Settembre n. 118 Carrara (MS).

Essa sarà retta dal presente Statuto.

SCOPI

Art. 2 - L'Associazione è apolitica nel pieno rispetto delle singole e diverse idealità dei Soci e si propone i seguenti scopi :

1. difendere e tutelare gli interessi generali dei Soci, rappresentandoli, nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e di tutti gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi interessanti sia la generalità dei Soci, sia una sola categoria di essi;
2. promuovere la partecipazione e provvedere alle nomine e designazione di suoi rappresentanti in tutti i Consigli, Commissioni ed organi di Enti ed Uffici in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia necessaria, richiesta od ammessa;
3. collaborare allo studio ed alla risoluzione dei problemi economici e sociali relativi all'industria e, correlativamente, procedere alla elaborazione di elementi, notizie e dati che possano interessare le varie categorie dei Soci;
4. consigliare ed assistere i Soci nelle eventuali controversie collettive e, quando ne sia domandato l'intervento anche nelle controversie individuali;
5. mettersi in relazione con le Associazioni o Sindacati, regionali, nazionali ed internazionali sia fra i Soci Dirigenti dell'industria, sia fra i Dirigenti in genere.

Art. 3 - Premesso che i Dirigenti sono prestatori d'opera l'Associazione ha carattere autonomo rispetto alle altre Organizzazioni sindacali ed aderisce a;

- USTDAI (Unione Sindacale Toscana Dirigenti Aziende Industriali), con sede in Firenze,
- FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) con sede in Roma, facente capo alla CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda).

L'Associazione può aderire a Associazioni Interprovinciali e/o Regionali sempre che ciò non importi limitazioni alla potestà decisionale dell'Associazione o dei suoi Organi direttivi.

Deliberazioni al riguardo saranno di competenza di Assemblea straordinaria da convocarsi con le modalità e maggioranze di cui all'art. 31 del presente Statuto.

SOCI

Art. 4 - Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che rivestono la qualifica di Dirigenti di Azienda, come tale considerata dai contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2095 c.c. e che svolgono la loro attività in Aziende industriali, anche se sia cessato il rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. Possono essere ammessi anche i dirigenti in pensione. Il familiare che ha diritto alla pensione di reversibilità può chiedere di continuare a far parte dell'Associazione quale Socio onorario.

Art. 5 - Per l'ammissione a Socio il dirigente deve :

- inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo;
- versare la quota d'ammissione;
- presentare dichiarazione dell'Azienda che lo qualifichi, precisandone le mansioni. In casi particolari la comprovata iscrizione del candidato all'INPS ed il versamento a quest'ultimo dei contributi da parte dell'Azienda possono sostituire la dichiarazione anzidetta.

Art. 6 - Sull'ammissione a Socio di cui all'art. 4, decide l'Ufficio di Presidenza integrato dal Segretario e dal Tesoriere. Contro eventuale decisione negativa l'interessato può fare ricorso, entro un mese, al Consiglio direttivo integrato dalla partecipazione dei Revisori.

Art. 6 bis - Il Consiglio Direttivo integrato dai Sindaci revisori può deliberare l'ammissione di Presidenti onorari e di Soci onorari per un massimo di cinque persone. I Soci onorari saranno esentati dal pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

La nomina a Socio onorario può essere revocata dal Consiglio Direttivo, integrato dai Sindaci revisori, per gravi motivi morali.

Art. 7 - L'iscrizione impegna il Socio all'osservanza dello Statuto per tutto il tempo di appartenenza all'Associazione.

Art. 8 - La qualità di Socio si perde :

- a) per volontarie dimissioni;
- b) per perdita della qualifica di dirigente;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi morali e disciplinari;
- d) per morosità nel pagamento dei contributi

Art. 9 - Il Socio che venga a trovarsi nella posizione di cui ai paragrafi a) e b) del precedente art. 8) è tenuto a darne comunicazione scritta all'Associazione entro il termine di sei mesi. Questi conserva, per un anno, il diritto di rimanere associato, purché non venga nel frattempo ad assumere altra qualifica incompatibile e continuerà a fruire della tutela dei diritti derivantigli dal precedente rapporto dell'Associazione fino ad esaurimento delle pratiche eventualmente in corso.

Il Socio che venga collocato in quiescenza può, in base all'Art. 4, continuare a rimanere iscritto all'Associazione purché non eserciti attività da ritenersi incompatibile con l'appartenenza all'Associazione.

I Soci che vadano a svolgere la loro attività o risiedere in altra Provincia possono ottenere il passaggio ad altra Associazione su richiesta di questa.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 10 - A carico dei Soci potranno essere prese le seguenti sanzioni :

- deplorazione;
- invito a dimettersi;
- espulsione.

Dette sanzioni potranno essere applicate dagli Organi di cui all'articolo 6. L'interessato avrà diritto di essere ascoltato e di produrre memoriali a difesa nei termini che verranno di volta in volta precisati dal Presidente dell'Associazione.

CONTRIBUTI SOCIALI

Art. 11 - Sono :

- la quota di ammissione da versarsi "una tantum" all'atto dell'iscrizione all'Associazione;
- il contributo associativo annuale.

La misura di essi e le modalità di versamento verranno deliberate dall'Assemblea dei Soci in concordanza con le indicazioni della Federmanager. Per i Soci pensionati, non in attività di servizio o in mobilità o in contribuzione volontaria saranno previste quote associative ridotte. I contributi sono dovuti per l'intero anno solare anche nei casi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

ORGANI

Art. 12 - Sono Organi del Sindacato:

l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 13 - L'Assemblea, alla quale tutti i Soci sono tenuti a partecipare con diritto ad un voto ciascuno:

- a) determina l'indirizzo e l'attività dell'Associazione, propone ed approva modifiche allo Statuto;
- b) discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) determina la misura della quota di ammissione e del contributo associativo;
- d) elegge il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno per l'espletamento dei compiti di cui ai commi b), c) dell'articolo precedente. E' poi convocata in via straordinaria tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda sottoscritta da almeno il 30% dei Soci.

Art. 15 - La convocazione dell'Assemblea avverrà per invito personale ai Soci a mezzo lettera ordinaria, inviata almeno 8 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgente necessità o per causa di forza maggiore l'assemblea potrà essere convocata entro termini più brevi, e con i mezzi che il Presidente riterrà più idonei.

Art. 16 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente mentre il Segretario-Tesoriere dell'Associazione eseguirà la funzione di Segretario.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, che si conviene abbia luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Le votazioni per le cariche sociali dovranno avere luogo per scheda segreta. Tutte le altre votazioni potranno essere fatte per appello nominale,alzata e seduta o levata di braccio e in qualsiasi altro modo proposto dal Presidente dell'Assemblea.

In ogni caso è ammesso il voto per corrispondenza in quanto arrivi prima dell'apertura della votazione o per delega scritta ad altro Socio e consegnata dal delegato alla Segreteria dell'Assemblea. Se per corrispondenza, il voto dovrà pervenire in doppia busta. Su quella esterna l'indirizzo dell'Associazione e su quella interna l'annotazione "contiene scheda di voto".

Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Tale maggioranza è valida anche per le modifiche allo Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni :

- promuove, delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti tendenti a consolidare i fini dell'Associazione, ed esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- compila il bilancio preventivo e consuntivo;
- amministra e tutela il patrimonio sociale.

Art. 20 - Il Consiglio direttivo sarà composto da non meno di 7 membri.

Art. 21 - I Consiglieri che per tre volte consecutive non interverranno alle riunioni senza giustificato motivo, saranno senz'altro considerati dimissionari. A questa eventuale vacanza, come a qualsiasi altra vacanza individuale si verificasse, provvederà il Consiglio stesso nominando, fino alla prossima assemblea ordinaria, il Socio che, nell'ultima votazione per le cariche sociali, abbia ottenuto - dopo l'ultimo eletto - il maggior numero di voti. In caso di esaurimento della lista di candidati il Consiglio nominerà altro Socio che riterrà idoneo all'incarico. I Consiglieri così nominati, e la cui nomina sia ratificata dalla prima assemblea ordinaria, resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio,

Art. 22 - Il Consiglio resta in carica un triennio.

Alla scadenza del mandato tutti i membri del Consiglio possono essere rieletti.

Art. 23 - Il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni trimestre.

La convocazione del Consiglio avverrà per avviso personale a mezzo posta normale o per telefono, con congruo preavviso: 5 giorni nel primo caso e 3 giorni nel secondo.

Il Consiglio è valido se sono presenti almeno metà dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti prevarrà quello del Presidente.

PRESIDENTE

Art. 24 - Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente diventa di diritto Presidente dell'Associazione. Il Vice Presidente lo sostituisce, con gli stessi poteri e facoltà, tutte le volte sia assente o impedito.

Il Consiglio nomina altresì, fra i suoi membri, il Segretario-Tesoriere e procede alla nomina dei delegati presso altri Enti. Questi potranno essere prescelti anche fra i Soci non membri del Consiglio direttivo.

Art. 25 - Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e provvede a quanto di competenza del Consiglio gli venga delegato ed ha la firma di rappresentanza.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 26 - Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Cura la conservazione della corrispondenza in arrivo e partenza e la classifica, tiene aggiornato l'elenco dei Soci, incassa quanto dovuto all'Associazione e provvede al pagamento di ogni obbligazione, attuando nel suo incarico le direttive del Presidente e del Consiglio.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e li sottoscrive con il Presidente.

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

Art. 27 - Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà costituito da tre Soci non membri del Consiglio, direttamente nominati dall'Assemblea che designa uno di essi a fungere da Presidente. I revisori, oltre a controllare il funzionamento amministrativo dell'Associazione, controlleranno i bilanci preventivo e consuntivo e l'inventario del patrimonio sociale e ne firmeranno gli originali da presentare all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla loro relazione.

Tali bilanci con tutti i documenti giustificativi dovranno essere messi a loro disposizione

quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. I Revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra non Soci. Potranno essere anche nominati due revisori supplenti.

Art. 28 - Le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29 . Il patrimonio sociale è formato :

- dalle quote di iscrizione;
- dai beni o valori che per qualsiasi motivo venissero devoluti all'Associazione;
- dai residui attivi di ogni gestione annuale.

Art. 30 - Alla fine di ogni anno solare sarà redatto l'inventario del patrimonio sociale, il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo del nuovo esercizio Essi verranno trascritti in apposito registro Entro quattro mesi, dalla data di chiusura, il Consiglio dell'Associazione approverà il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, del rendiconto finanziario e del bilancio preventivo ed entro giugno saranno approvati dall'Assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 - L'Associazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 460/97 non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto a FEDERMANAGER o ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.

Art. 32 - La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi.

Art. 33 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti riuniti in Assemblea straordinaria appositamente convocata con lettera raccomandata ad ogni singolo Socio, inviata 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Anche per questa Assemblea straordinaria è ammessa la partecipazione per delega, di cui al 2° paragrafo dell'art. 16 e con il voto per corrispondenza di cui alla seconda parte dell'art. 17 del precedente Statuto.

Le deleghe ed i voti per corrispondenza, unitamente ai Soci fisicamente partecipanti, determineranno le presenze da considerarsi per la validità dell'Assemblea. E' ammessa anche per questa assemblea la seconda convocazione da indirsi un'ora dopo quella fissata per la prima.